

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5137 del 08/11/2019
Oggetto	D.LGS. N° 152/06 " BONIFICA DI SITI CONTAMINATI ". SITO DENOMINATO "EX NICHEL CROMO " NEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO) ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI ALL'ART. 245 DEL D.LGS. N. 152/06 E SSMS E II. FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE CON DIFFIDA AD ADEMPIERE AI SENSI DEL TITOLO V PARTE IV DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5327 del 08/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. N° 152/06 “ BONIFICA DI SITI CONTAMINATI “. SITO DENOMINATO “EX NICHEL CROMO “ NEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO) ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI ALL’ART. 245 DEL D.LGS. N. 152/06 E SSMS E IL FINALIZZATO ALL’IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE CON DIFFIDA AD ADEMPIERE AI SENSI DEL TITOLO V PARTE IV DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);
- il D.Lgs. n. 152/06 recante “*Norme in materia ambientale*” e smi, in particolare il combinato disposto dagli artt. 245, comma 2, e 244, comma 2, recanti disposizioni in merito all'identificazione del soggetto responsabile e all'emissione di diffida con ordinanza motivata nei confronti dello stesso a provvedere ai sensi del Titolo V, Parte IV, del decreto stesso;
- l’art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che “*le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati*”;
- La D.D.G. n.74 del 04/072019 avente ad oggetto” Direzione Generale. Rinnovo delle convenzioni stipulate con le Province di Piacenza, Modena, Ferrara, Forli-Cesena, Rimini e con la Città Metropolitana di Bologna per lo svolgimento da parte di ARPAE delle funzionin fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente ex art.1, comma 85, lett. a) Legge n. 56 del 2014.

considerato che con la Convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 242 prot. 19528 del 21/10/2016, tenutasi in data 4/11/2016, questa Agenzia ha avviato il procedimento di bonifica ai sensi degli artt. 245 e 242 del D.Lgs. 152/2006 per il sito in oggetto;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n.4707 del 25/11/2016, nella cui premessa si riassume brevemente la storia del sito, si riportavano le risultanze delle indagini preliminari, si riportavano brevemente i contenuti del Piano di Caratterizzazione del proponente e le valutazioni su di esso espresse dalla Conferenza di Servizi sopracitata, e con la quale si disponeva l'approvazione di detto Piano di Caratterizzazione, con una serie di prescrizioni;

tenuto conto degli esiti dell'esecuzione del Piano di Caratterizzazione, che hanno confermato la contaminazione del sito, con superamenti particolarmente importanti proprio per i metalli di cui le ditte in indirizzo facevano largo uso nella propria produzione, ovvero Cromo e Nichel, sia nelle acque sotterranee che nel suolo e sottosuolo, confermando il nesso causale tra la produzione delle ditte in indirizzo e la contaminazione in essere;

considerato che gli esiti di cui al punto precedente sono stati validati dai riscontri in contraddittorio dei Servizi Tecnici di ARPAE, Distretto Nord, come risulta dai contributi istruttori agli atti con prot. 15346 del 12/08/2016 e prot. 21144 del 26/10/2017;

tenuto conto che:

- da una ricerca svolta internamente e mediante consultazione dell'archivio della CCIAA di Modena, risulta che sul sito oggetto di procedimento si siano succedute 2 ditte: la Nichel Cromo srl di Zambonin Lanfranco e Bruschi Renato, costituita in data 22/04/1961, divenuta nel 1993 Nichel Cromo SNC di Bruschi Renato & C. , a cui è succeduta la Nichel Cromo 2 srl, costituitasi l'8/09/2006 ed iscritta alla CCIAA il 05/08/2011; più precisamente, la Nichel Cromo conferisce i propri beni alla Nichel Cromo 2 con atto di affitto/comodato del 19/09/2006,
- entrambe le ditte hanno nell'oggetto sociale, come attività prevalente, la “ *cromatura, nichelatura, zincatura e comunque il trattamento galvanico -chimico o altro dei metalli delle materie plastiche ed affini*”, codice ATECO 25.61.
- fra le due società sopracitate si coglie una certa continuità anche nella composizione societaria e nell'assunzione degli incarichi di responsabilità: ricorrono infatti i nomi: Bruschi Renato, classe 1934, Bruschi Carlo, nato nel 1967 e Bruschi Barbara, nata nel 1965;

considerato che da un approfondimento ulteriore, in collaborazione anche con AUSL, relativamente alle variazioni di amministratori che si sono succeduti nel tempo, è emerso , più precisamente, quanto segue:

- il sig. Bruschi Renato è da subito Amministratore Unico della società, essendo il sig. Zambonin Lanfranco semplicemente socio;
- in data 01/06/1993 il sig. Zambonin Lanfranco usciva dalla società e subentrava il sig. Bruschi Carlo;
- dal 01/01/2000 la ragione sociale diviene *NICHEL CROMO SRL*.

- dal 19/09/2006 la *NICHEL CROMO SRL* affitta il ramo produttivo d'azienda alla società *NICHEL CROMO 2 SRL* con variazione di legale rappresentante che diviene il sig. Andrea Giuseppe Grignolo; al sig. Bruschi Carlo, in qualità di consigliere, vengono delegate le responsabilità in merito alla gestione dell'azienda, incluse la tutela ambientale e della salute e sicurezza dei lavoratori.
- nel corso del 2011 Bruschi Barbara subentra come Amministratore unico della società *NICHEL CROMO 2 SRL* fino alla cessazione dell'attività avvenuta nel corso dello stesso anno.

richiamata la comunicazione di avvio del procedimento di ricerca del responsabile del superamento dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) nel sito in oggetto, identificato catastalmente al foglio 90 - particella 92 - sub1, ai sensi dell'art. 244 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, da parte della scrivente Agenzia alle persone sopra citate, comunicazione agli atti con prot. 118243 del 26/07/2019 – avendo ritenuto, alla luce degli elementi già emersi, che le ditte Nichel Cromo srl e Nichel Cromo 2 srl potessero considerarsi quantomeno fra i responsabili della contaminazione del sito in oggetto;

considerato che la stessa comunicazione veniva indirizzata anche al Comune di Mirandola e all'AUSL territorialmente competente con richiesta rispettivamente, di:

- al Comune di Mirandola:

- a. di eseguire, se possibile, una ricerca per verificare se altre ditte, oltre quelle sopra menzionate, hanno preceduto o si sono succedute sul sito in oggetto, tramite esame delle pratiche edilizie e delle pratiche dell'ufficio commercio / attività produttive;
- b. di fornire qualunque altra informazione ritenga utile al fine sopra specificato, quali ad esempio notizie di sversamenti, incidenti, etc.

- all'AUSL di eseguire, se possibile, una ricerca di altri elementi utili al fine dell'individuazione del responsabile della contaminazione, quali, ad esempio, le materie prime impiegate nelle lavorazioni che si sono susseguite negli anni, mediante l'esame delle pratiche rivolte alla tutela dei lavoratori;

tenuto conto dei riscontri trasmessi dai due Enti, rispettivamente:

il Comune di Mirandola, con comunicazione agli atti di questa Agenzia prot.135817 del 03/09/2019, informava che ” *in seguito agli eventi sismici del 20/05/2012 e del 29/05/2012, gli archivi del servizio risultano al momento non accessibili.* “, tuttavia “*Da una verifica degli archivi informatici dell'Amministrazione comunale in base ai dati forniti, è stato estrapolato unicamente l'elenco delle pratiche edilizie riportate nell'Allegato 1 i cui richiedenti risultano essere:*

Nichel Cromo di Zambonin e Bruschi

ETRA immobiliare srl per pratiche edilizie dal 2006 in poi

BNP Paribas Leasing Group spa per pratiche edilizie dal 2010 in poi “

AUSL con comunicazione agli atti di questa Agenzia prot. 130974 del 23/08/2019, informava che
“Sulla base di informazioni reperite nel corso di sopralluoghi emerge che sin dal 1985 la ditta in oggetto, con denominazione NICHEL CROMO SNC di Zambonin & Bruschi, utilizzava nel proprio ciclo produttivo materie prime contenenti metalli tra cui nichel, cromo, rame. Tale utilizzo è confermato da un elenco di prodotti in uso inserito in un a relazione tecnica presentata in occasione di un piano di ristrutturazione aziendale del 1996 ...”

“Nel corso del 2008, a seguito di nostro sopralluogo ispettivo, la ditta NICHEL CROMO 2 SRL produceva una tavola di lay-out (all.2) nella quale erano rappresentate tutte le vasche di trattamento galvanico presenti nel ciclo produttivo, tra cui bagni di nichelatura, cromatura e ramatura.”

Il contributo di AUSL prosegue considerando che “si può ritenere che l'attività produttiva presso lo stabilimento in oggetto richiedesse l'utilizzo di nichel e cromo sin dal 1985 e fino alla cessazione dell'attività, avvenuta nel corso del 2011.”

tenuto conto della comunicazione trasmessa dall'avvocato Giorgio Borelli in qualità di legale della signora Bruschi Barbara (agli atti di questa Agenziaprot. 147993 del 26/09/2019) in cui lo stesso chiarisce la posizione della propria assistita, precisando in particolare che la signora Barbara Bruschi, dopo la morte del padre, avvenuta nel 2010, “...rimase estranea ad ogni vicenda della società fino a quando, per necessità (connessa all'eredità) – il padre muore nel gennaio del 2010 - e per esplicita richiesta dei dipendenti (...) non iniziò a interessarsi della società, facendo nominare quale amministratore Unico tal Grignolo ...”; pochi mesi dopo assunse l'incarico di Amministratore Unico e poi quello di Presidente a partire dal 29/03/2011, fino alla dichiarazione di fallimento nel giugno del 2012;

considerato che le informazioni contenute in quest'ultima comunicazione sono coerenti con quanto rinvenuto da parte di questa Agenzia nell'ambito della ricerca del responsabile svolta ai sensi del D.Lgs. 152/2006

considerato, riassumendo, che:

- lo stabilimento della ditta Nichel Cromo srl – al di là di variazioni di denominazione ininfluenti allo scopo di questo procedimento - è stato produttivo sul sito per circa mezzo secolo, dal 1961 al 2011, ed ha avuto quali amministratori di lungo periodo i sigg. Bruschi Renato e, successivamente, Bruschi Carlo;
- che la produzione faceva largo uso di prodotti contenenti i contaminanti che si trovano ora nel suolo e in falda;
- che nei primi decenni di produzione la normativa ambientale era ancora in divenire, e sicuramente meno restrittiva fino all'entrata in vigore dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, autorizzazione che la ditta ha ottenuto con Atto dirigenziale della Provincia di Modena prot. n.123792 del 26.10.2007;
- che lo sversamento di circa 8000 litri di acidi dalle vasche, a causa di un incendio, si è verificato in data 04/05/2010, quando era Amministratore il sig. Bruschi Carlo;

- che nei brevi periodi di amministrazione dei sigg. Andrea Grignolo (11/10/2010 – 28/03/2011) e della signora Barbara Bruschi (29/03/2011 – 03/07/2012), lo stabilimento risultava non produttivo, né risulta che siano avvenuti incidenti;

RITENUTO di aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento ai sensi dell'art. 244 comma 2 del D.Lgs. 152/2006,

Tutto ciò premesso,

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 comma 2 e art. 244 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - nell'ambito di competenza della Convenzione tra Arpae e Provincia di Modena per lo svolgimento delle funzioni ambientali residue – il Servizio Autorizzazioni e Concessioni individua il responsabile della potenziale contaminazione e lo diffida ad adempiere ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

RESO NOTO CHE

- il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n° 472 (lato Via Cagliostro scala L);
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n° 472 (lato Via Cagliostro scala L) e visibile sul sito web dell' Agenzia www.arpae.it;

INDIVIDUA

ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 comma 2 e art. 244 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, per le motivazioni richiamate in premessa, il sig. Bruschi Renato (deceduto) e il sig. Bruschi Carlo, che risulta domiciliato a Santa Clara, Ocoyucan 72850 prov. Habana Parque Habana117 Grand Boulevard , Lomas zo Nazul 38 ed. , quali responsabili della contaminazione del sito denominato "Nichel Cromo" in qualità di amministratori della ditta Nichel Cromo srl (prima) e Nichel Cromo 2 srl (dopo), ad oggi entrambe cessate;

DISPONE

1. DI VERIFICARE, tramite approfondimento legale da parte di questa Agenzia, se e in quale misura all'obbligo di provvedere alla bonifica del sito contaminato sia tenuta la signora Barbara Bruschi in qualità di erede del fù sig. Bruschi Renato;
2. DI DIFFIDARE il sig. Bruschi Carlo dal mantenere in essere la attuale condizione di contaminazione e a PROVVEDERE ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
3. DI DARE ATTO che è stato avviato il procedimento di bonifica di sito contaminato ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006 Parte IV Titolo V, da parte dell'attuale proprietario BNP Paribas Leasing Solutions S.p.A., il quale ha provveduto a presentare Piano di Caratterizzazione ed attuarlo in conformità alle prescrizioni riportate nell'Atto di Approvazione n.22128 del 29/11/2016; si precisa che, ai sensi dell'art. 253, comma 4, del medesimo D.Lgs. *"...Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito. "*
4. DI TRASMETTERE i relativi atti al signor Bruschi Carlo, per gli adempimenti di cui al punto 3, oltre che ai fini della partecipazione dello stesso al procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 *"Diritti dei partecipanti al procedimento"* comma 1 della L n. 241/90 e smi;
5. DI TRASMETTERE i relativi atti alla signora Bruschi Barbara ai fini della partecipazione della Stessa al predetto procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 *"Diritti dei partecipanti al procedimento"* comma 1 della L n. 241/90 e smi, secondo cui i partecipanti al procedimento hanno diritto:
 - "a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;*
 - b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.";*
6. DI STABILIRE che, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni di cui al precedente punto 2, si procederà ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 244, comma 4, dall'art. 250, comma 1, e conseguente art. 253;
7. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale;
8. DI INVIARE il presente atto, per lo svolgimento dei compiti di controllo previsti dall'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006, ad ARPAE, Sezione Provinciale di Modena, Servizio Territoriale Distretto Area Nord;
9. DI INVIARE il presente atto agli Enti:
 - Comune di Mirandola, Ufficio Ambiente e Ufficio Edilizia/Urbanistica ;
 - AUSL di Modena (Dip. di Sanità Pubblica - Servizio Igiene Pubblica);

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.